



# COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

## GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE \*\*\* COPIA \*\*\*

numero **116** del **28-07-2015**

### OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di Luglio alle ore 13:15 con la continuazione, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Risultano presenti

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

**PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0**

Partecipa il Segretario Generale PISANO LUCIO incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1 – comma 169 – della Legge 27.12.2006 n.296 (Legge finanziaria 2007, in G.U. 27.12.2006), dispone che: *“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

CHE, in particolare, l'art. 172 del T.U. n. 267/2000 al comma 1, lettera "e)" prevede tra gli allegati del bilancio la deliberazione con cui sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

CHE ai sensi del combinato disposto delle norme recate dall'art. 1 del D.L. n. 93/2008, convertito in Legge 126/2008 e dell'art. 77 bis comma 30 del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, con Legge n. 133/2008, per il triennio 2009/2011, ovvero fino all'attuazione del c.d. federalismo fiscale se precedente al 2011, restava sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote di tributi, fatta eccezione per la TARSU;

CHE la legge di stabilità n.220/2010 confermava la suddetta sospensione sino all'attuazione del federalismo fiscale;

CHE il decreto Monti (art.13, comma 14, del D.L. 201/2011) ha abrogato l'art.1 del D.L. 93/08 cioè la norma originaria ma ha lasciato in piedi la disposizione della legge 220/2010 con la conseguenza che il blocco deve ritenersi tuttora in vigore almeno per i tributi non interessati da interventi ad hoc del legislatore;

PRESO ATTO che il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo convertito, che con l'art. 23, dispone al comma 7, espressamente quanto segue: *“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto- legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo.”*.

CHE fra le norme contenute nell'allegato vi è l'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che al comma 10 in materia di tributi locali, nel testo modificato e integrato ad opera dell'art. 30, c. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in vigore dal 2000, dispone che *“Le tariffe e i diritti di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino a un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.”*.

CHE, pertanto, fatti salvi gli effetti degli aumenti tariffari legittimamente deliberati, come disposto dallo stesso c. 7 dell'art. 23 del D.L. n. 83/2012, dal 26 giugno 2012 i comuni non sono più legittimati a deliberare incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, in quanto la norma autorizzativa contenuta nell'art. [11, comma 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449](#) è stata abrogata;

CHE l'art. 7 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, disponeva che “1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli artt. 8, c. 1 e 11, c. 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme d'imposizione municipale: un'imposta municipale propria ; un'imposta municipale secondaria. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'art. 10, pari al trenta per cento. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'art. 2, tenuto conto di quanto attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo”.

CHE l'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011 stabiliva che dal 2014: *l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari siano sostituiti dall'imposta municipale secondaria (Ims) che però ha subito un ulteriore rinvio;*

CHE a decorrere dall'anno 2015, avrebbe dovuto essere soppressa l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e sostituita dall'imposta municipale secondaria. (*art. 11, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo modificato dall'art. 1, c. 714, lett. b, legge 27 dicembre 2013, n. 147*) che però ancora non ha trovato attuazione;

CHE dunque, l'attuale forma di prelievo sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni lascerà molto presto il posto alla preannunciata imposta che assorbirà, come stabilito dalla evidenziata norma, una pluralità di prelievi di natura tributaria e patrimoniale.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 07/03/2008 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.507/93;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett.c) della Legge 448/2001 l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;

CHE in merito la legge 24 aprile 2002, n. 75, di conversione del DL. 22 febbraio 2002, n. 13 (Circolare n. 3/Dpf del 3.5.2002 del Dipartimento per le Politiche fiscali – Ufficio per il Federalismo fiscale, del Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha “ chiarito che: *Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'Imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie*”. Pertanto la superficie di 5 metri quadrati deve essere considerata come superficie massima ammessa per beneficiare dell'esenzione. In presenza quindi di un'insegna di 6 metri quadrati, l'Imposta o il Canone dovrà essere pagato per l'intera superficie e non solo per la parte eccedente i 5 metri.

CHE con specifica previsione nel Regolamento dei tributi locali (art. 52 del Dlgs. 446/1997) i Comuni possono prevedere l'esenzione anche per le insegne di esercizio di superficie complessiva del superiore al limite dei 5 metri quadrati;

CHE ai sensi del comma 128 dell'art. 1, legge finanziaria 266/2005 è esente la pubblicità in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche all'interno degli impianti dalle

stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti. (v. nota n. 1576 del 3.4.2007 del Mef)

CHE ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria (art. 1, comma 157, della legge 296/2006);

CHE con i commi 176, 177 e 178, dell'art. 1 della legge 296/2006 sono state abrogate le norme contenute nella legge Finanziaria 2005, al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive;

CONSIDERATO, pertanto, alla luce della recente normativa richiamata che si deve solo procedere alla conferma delle tariffe per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni per l'anno 2015;

RITENUTO di dover confermare per l'anno 2015 le tariffe deliberate per l'anno 2014 dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 100 del 31/07/2014 richiamando la delibera di Giunta Comunale n.86 del 5/5/2006 che da ultimo aveva confermato le tariffe per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni stabilite con delibera della Giunta Comunale n.21 del 26/02/2002;

DATO ATTO che le tariffe devono essere deliberate dalla giunta entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio (*art. 3, c. 5, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

CHE in caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe applicate nell'anno precedente. (*art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n. 296*);

VISTO il D. Lgs. 507/93 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 488 del 28/12/2001;

VISTA la Legge n. 289 del 27/12/2002;

VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006;

VISTA la legge n.23/12/2014, n.190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

VISTO il D.M. 13/5/2015 del Ministero dell'Interno che ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

## **PROPONE**

1. di confermare, per l'anno finanziario 2015, le tariffe per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni già approvate per l'anno 2014 dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 100 del 31/07/2014 richiamando la delibera di Giunta Comunale n.86 del 5/5/2006 che da ultimo aveva confermato le tariffe per

- l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni stabilite con delibera della Giunta Comunale n.21 del 26/02/2002;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto dott. Giuseppe Spolzino, Dirigente Area Finanze, ai sensi dell'art.49 ,comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Il Dirigente Area Finanze  
f.to dott. Giuseppe Spolzino

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto dott. Giuseppe Spolzino, Dirigente Area Finanze, ai sensi dell'art.49 ,comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Il Dirigente Area Finanze  
f.to dott. Giuseppe Spolzino

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto **“Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Conferma tariffe per l’anno 2015”**;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile espressi dal Dirigente Area Finanze ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente con votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
**F.TO CAVALLONE FRANCESCO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO PISANO LUCIO**

---

La su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Li 29/7/2015

Il Segretario Comunale

**F.TO PISANO LUCIO**

---

**\*\* PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. \*\***

Li 29/7/2015 \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Messo comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Li \_\_\_\_\_

**F.TO IL MESSO COMUNALE**

---

Si dichiara che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li 29/7/2015 \_\_\_\_\_

**F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE**

---